

figlia minore in proprio e in rappresentanza del figlio minore hanno agito con azione antidiscriminatoria a tutela di alunni disabili, contro gli atti e le condotte dei resistenti consistenti nel riconoscimento, per l'anno scolastico in corso, di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quello necessario; in particolare hanno esposto che: Aloï Annalisa è iscritta alla classe III D dell'istituto comprensivo di None, scuola secondaria di primo grado statale, con orario di frequenza di 30 ore settimanali; con diagnosi funzionale elaborata in data 7.3.2008 dal servizio di neuropsichiatria infantile è stata ritenuta bisognosa di assistenza specialistica; con valutazione del 29.3.2012 è stata indicata, nell'ambito del programma educativo individualizzato, l'attivazione di ausili e strategie compensative per l'apprendimento e il recupero delle conoscenze; l'istituto per il corrente anno scolastico ha quindi richiesto, come si evince dal PEI, il riconoscimento di almeno 18 ore settimanali di sostegno scolastico; a seguito della generalizzata contrazione del sostegno scolastico, usufruisce tuttavia di sole 9 ore di sostegno scolastico a fronte delle 18 ore richieste dall'istituto e delle 30 di frequenza scolastica; è iscritto alla classe III A dell'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici "Paolo Boselli", con orario di frequenza di 32 ore settimanali; con diagnosi funzionale elaborata il 10.5.2011 è stata ritenuta necessaria la presenza di un insegnante di sostegno formato nell'ambito delle sindromi autistiche, necessitando il minore di essere affiancato stabilmente da una figura adulta; la Commissione per gli accertamenti degli stati di invalidità civile lo ha ritenuto minore con necessità di assistenza continua; l'istituto per il corrente anno scolastico ha richiesto, come si evince dal PEI, solo 12 ore settimanali di sostegno scolastico; usufruisce tuttavia di 11 ore di sostegno scolastico a fronte delle 32 ore di frequenza.

Hanno pertanto chiesto di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Ministero convenuto, consistente nell'aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno ampiamente inferiore a quella necessaria per soddisfare il relativo bisogno e nell'aver attribuito agli alunni disabili un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quello necessario; di ordinare alla convenuta Amministrazione di assicurare ad 30 ore di sostegno scolastico specialistico ed individuale o in subordine 18, a 32 ore o in subordine 24 o in ulteriore subordine 12, o in ogni caso il numero di ore di sostegno scolastico ritenuto di giustizia; di condannare il Ministero convenuto a risarcire ai



ricorrenti il danno non patrimoniale derivato ai minori dai comportamenti descritti, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a € 1.000,00 per ciascuno dei minori, o nella maggiore o minore misura da indicarsi dal Giudice, con riserva di separata azione per gli ulteriori titoli di danno; di ordinare la pubblicazione a spese dell'Amministrazione convenuta dell'emanando provvedimento su un quotidiano nazionale e sul proprio sito Internet; di disporre un piano di rimozione ai sensi dell'art. 28 comma 5 D.Lgs. 150/2011, che preveda il divieto di reiterare in futuro analoghi provvedimenti.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto comprensivo di None e l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "Paolo Boselli", costituendosi, hanno chiesto di dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo; in subordine hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità o comunque di respingere, perché infondate, le domande tutte formulate dai ricorrenti.

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 17.1.2014 il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso cautelare proposto dai ricorrenti, ha ordinato all'Amministrazione convenuta di cessare la condotta discriminatoria, assicurando ad . e a

il numero di ore di sostegno scolastico individuato nel rispettivo Piano Educativo Individualizzato.

Come già esposto nel provvedimento cautelare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

La controversia concerne veri e propri diritti soggettivi, ovvero il diritto alla salute e all'istruzione degli alunni disabili, che secondo la prospettazione dei ricorrenti sono violati dal comportamento discriminatorio dell'Amministrazione convenuta mediante il riconoscimento di un numero di ore di sostegno insufficienti rispetto alle necessità degli allievi; si tratta di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, così come il principio di uguaglianza che viene in questione in presenza di condotta discriminatoria; la Corte Costituzionale con la pronuncia n.80 del 2010 ha infatti statuito che "il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione".

D'altronde la legge n.67/06 -"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"- dispone all'art. 3 che i giudizi civili avverso gli



atti e comportamenti di cui all'art. 2 sono regolati dall'art. 28 del D.Lgs. n.150/11 e tale ultima disposizione prevede che dette controversie, da trattarsi con il rito sommario di cognizione, sia competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio e che con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto non solo al risarcimento del danno, ma anche ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

L'art. 2 della legge n.67/06 -nozione di discriminazione- dispone al comma 1 che il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità; al comma 2 che si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga; al comma 3 che si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Nel caso in esame risulta integrata una discriminazione indiretta.

è iscritta alla classe III D dell'istituto comprensivo di None, scuola secondaria di primo grado statale, con orario di frequenza di 30 ore settimanali; con diagnosi funzionale elaborata in data 7.3.2008 dal servizio di neuropsichiatria infantile è stata ritenuta bisognosa di assistenza specialistica; con valutazione del 29.3.2012 dell'ambulatorio di neuropsicologia pediatrica dell'azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer, nell'ambito del programma educativo individualizzato è stata indicata l'attivazione di ausili e strategie compensative per l'apprendimento e il recupero delle conoscenze (docc. A1 e A2 di parte ricorrente).

L'alunna necessita, per tali condizioni di salute certificate dalla documentazione medica prodotta, di sostegno scolastico per un numero di ore ritenuto adeguato alla sua disabilità dalla stessa ASL, oltre che dalla scuola e dai genitori, pari a 18 settimanali (doc. A3 di parte ricorrente, Piano Educativo Individualizzato, elaborato congiuntamente dalla famiglia, dalla referente ASL, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico).



Nel corrente anno scolastico _____ ha usufruito tuttavia di 9 ore settimanali di sostegno a fronte delle 18 individuate dal PEI; dopo il provvedimento cautelare ha usufruito di 14 ore settimanali.

è iscritto alla classe III A dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "Paolo Boselli", con orario di frequenza di 32 ore settimanali; con diagnosi funzionale elaborata il 12.5.2011 dal servizio di neuropsichiatria infantile è stato ritenuto che il minore richieda la presenza di un adulto di sostegno e di mediazione con l'esterno, che l'insegnante di sostegno debba essere formato nell'ambito delle sindromi autistiche, che il minore necessiti di essere affiancato stabilmente da una figura adulta; la Commissione per gli accertamenti degli stati di invalidità civile in data 11.1.2008 lo ha ritenuto "minore con necessità di assistenza continua" (docc. B1, B2, B3 di parte ricorrente).

L'alunno necessita, per tali condizioni di salute certificate dalla documentazione medica prodotta, di sostegno scolastico per un numero di ore ritenuto adeguato alla sua disabilità dalla stessa ASL, oltre che dalla scuola e dai genitori, pari a 12 settimanali (doc. B4 dei ricorrenti, Piano Educativo Individualizzato, elaborato congiuntamente dalla famiglia, dalla referente ASL, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico).

Nel corrente anno scolastico _____ ha usufruito tuttavia di 11 ore settimanali di sostegno scolastico a fronte delle 12 ore individuate dal PEI; dopo il provvedimento cautelare ha usufruito di 12 ore settimanali.

Il Ministero convenuto, riconoscendo un numero di ore di sostegno inferiore a 18 per Aloi Annalisa e a 12 per _____ (prima del provvedimento cautelare), ha messo l'alunno con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n.67/06, in quanto le ore indicate nel PEI sono state ritenute dalla stessa ASL (oltre che dalla scuola e dai genitori) necessarie per stabilire nella misura possibile una condizione di parità con gli altri alunni.

Viene pertanto accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Ministero convenuto, consistente nell'aver attribuito agli alunni disabili un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quello necessario.

Viene ordinato all'Amministrazione convenuta, come già disposto nel provvedimento cautelare, di cessare la condotta discriminatoria, assicurando ad _____ e a _____ il numero di ore di sostegno scolastico individuato nel rispettivo



-compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna il Ministero convenuto a pagare ai ricorrenti la restata quota del 50% delle spese processuali, che liquida in € 1.500 oltre CPA ed IVA se dovuta.

Torino, 14.4.2014.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Orlando

